

Tale prezzo di vendita è determinato :

- merce a bordo, nave al molo per i prodotti venduti all'atto dello sbarco,
- merce in magazzino, per i prodotti venduti dopo l'ammasso dall'organizzazione di produttori o dagli aderenti.

2. Il periodo significativo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base è pari ad almeno sette giorni successivi di mercato per il prodotto in questione.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato forfaitariamente per unità di peso netto dei prodotti immessi in ammasso e per ogni mese civile del periodo di concessione dell'aiuto. Esso è calcolato in base alle spese tecniche e agli interessi relativi alle operazioni indispensabili per l'ammasso dei prodotti in questione, rilevati nella Comunità nel corso degli ultimi sei mesi che precedono la concessione dell'aiuto di cui trattasi, senza tener conto delle spese più elevate.

Per i periodi di ammasso superiori a un mese, l'importo è fissato in modo decrescente in base ai costi di ammasso mensili.

2. Le spese tecniche relative all'ammasso sono costituite dai costi :

- dell'energia,
- della manodopera per le operazioni relative all'ammasso e allo smaltimento delle scorte,
- dell'imballaggio diretto.

Gli interessi sono fissati in base alla media dei costi finanziari rilevati nella Comunità per il capitale immobilizzato corrispondente al valore dei quantitativi ammassati, calcolato in base al prezzo d'orientamento di cui all'articolo 15 del regolamento di base o, se del caso, del prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 17 di tale regolamento.

Articolo 5

Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato nel corso di una determinata campagna di pesca l'organizzazione di produttori deve adottare, per iscritto e prima dell'inizio della campagna di pesca considerata, misure in materia di produzione e di commercializzazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento di base, le quali assicurino che la totalità delle catture dei suoi membri sia messa in vendita :

- tramite l'organizzazione di produttori, o
- in base a norme comuni preventivamente definite dall'organizzazione di produttori.

Articolo 6

1. Possono beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato solo i prodotti che non sono stati venduti.

2. La prova dell'origine comunitaria dei prodotti diversi da quelli pescati e sbarcati dallo stesso aderente di un'organizzazione di produttori nello Stato membro da cui quest'ultima dipende è costituita mediante la presentazione del documento T2 M, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione (1).

Articolo 7

Possono beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato solo i prodotti che :

a) per quanto concerne l'ammasso :

- sono o sono stati conservati in condizioni tali da garantirne la qualità inalterata. A tal fine, l'ammasso deve essere effettuato in impianti appropriati in cui la temperatura di ammasso non può superare — 21 °C, fatte salve le disposizioni nazionali o le norme commerciali più restrittive vigenti negli Stati membri ;
- sono o sono stati ammassati in partite omogenee di almeno 10 t e separate dagli altri prodotti. L'identificazione dei quantitativi ammassati viene effettuata mediante apposizione sugli imballaggi o sulle casse di un'etichetta che indica segnatamente il peso netto e la data d'inizio dell'ammasso così come del numero previsto dall'articolo 8, paragrafo 2 ;

b) per quanto concerne la reimmissione sul mercato sono o sono stati reimmessi sul mercato in partite omogenee in relazione alla specie, alla presentazione e all'imballaggio, conformemente alle disposizioni vigenti nei singoli Stati membri per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.

Articolo 8

1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato istituito con un regolamento a norma dell'articolo 2, l'organizzazione di produttori deve impegnarsi per iscritto presso le autorità competenti dello Stato membro da cui dipende :

a) ad ammassare i prodotti considerati per suo conto e rischio in magazzini frigoriferi situati nella Comunità durante un periodo minimo di quindici giorni a decorrere dalla data di inizio dell'ammasso. Si considera come data di inizio dell'ammasso il quindicesimo giorno del corrente mese civile, per i quantitativi ammassati fra il primo e il quindicesimo giorno del mese, e l'ultimo giorno del corrente mese civile per i quantitativi ammassati fra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese ;

b) ad osservare le disposizioni del presente regolamento.

2. Ogni impegno scritto contiene segnatamente :

- un numero di riferimento,
- le previsioni relative ai quantitativi del prodotto in questione ammassati o da ammassare,
- il luogo, le date previste per l'inizio e per la fine dell'ammasso.

(1) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.